

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Presupposto dell'imposta
Articolo 3	Definizione di fabbricato
Articolo 4	Definizione di area fabbricabile
Articolo 5	Soggetto attivo
Articolo 6	Soggetti passivi
Articolo 7	Base imponibile
Articolo 8	Determinazione delle aliquote e dell'imposta
Articolo 9	Esclusioni
Articolo 10	Esenzioni
Articolo 11	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Articolo 12	Estensione delle agevolazioni
Articolo 13	Riduzione per fabbricati inagibili ed inabitabili
Articolo 14	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 15	Definizione di terreno agricolo
Articolo 16	Conduzione diretta
Articolo 17	Versamenti
Articolo 18	Dichiarazioni
Articolo 19	Liquidazione ed accertamento dell'imposta
Articolo 20	Rateazione
Articolo 21	Differimento dei termini
Articolo 22	Rimborsi
Articolo 23	Sanzioni ed interessi
Articolo 24	Contenzioso
Articolo 25	Dichiarazione sostitutiva
Articolo 26	Funzionario responsabile
Articolo 27	Rinvio
Articolo 28	Entrata in vigore

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa al fine di conseguire una più corretta gestione del tributo.

Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quell' unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l' attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 4 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:

a) aree inedificate;

b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo é superiore al 10% che aveva l'area inedificata;

c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui é in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; parimenti, ai sensi e per gli effetti del comma 20 dell'art. 31 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, quando ad un terreno viene attribuita la natura di area fabbricabile, deve darne comunicazione al proprietario a mezzo servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 6 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Articolo 7 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 per la categoria C/1
 - 50 per il gruppo D e la categoria A/10
 - 100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1nonché la rivalutazione del 5%.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
4. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dall'adozione della tariffa

d'estimo di minor ammontare per la specifica categoria di appartenenza, tra quelle previste per la zona censuaria ove é sito l'immobile.

5. Per le aree fabbricabili la base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, cosí come definita in base alla lettera del presente regolamento.

6. Per i terreni agricoli la base imponibile é determinata applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settentacinque. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di piú comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione é ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota é determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata, diversa da quella per l'abitazione principale, si rileva dall' autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si é verificata la condizione.

3. L'aliquota può essere determinata in misura inferiore al 4 per mille per la durata non superiore a tre anni a favore dei proprietari che effettuano interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

4. L'imposta é determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Articolo 9

ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

2. Sono specificamente esclusi dall'imposta :

- i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
- i terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all'agricoltura;
- i terreni, compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati ad aree fabbricabili;
- i piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa di tipo imprenditoriale.

ARTICOLO 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23/12/1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; pertanto, gli immobili posseduti dai predetti soggetti, affittati o destinati ad uso diverso da quello istituzionale, sono soggetti all'imposta;
- b. gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- c. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 - bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- f. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n. 810;
- g. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- j. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Per usufruire della esenzione suddetta entro il mese di giugno dell'anno di competenza i soggetti indicati al presente capoverso devono presentare, a pena decadenza, istanza di esenzione al Comune per gli immobili producendo elenco degli stessi. La suddetta richiesta di esenzione ha validità fino a variazione dei dati e quindi non deve essere ripetuta.

ARTICOLO 11
UNITA'IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari sotto elencate si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la riduzione e la detrazione, prevista dai commi 2 e 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504.
 - a) l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
 - b) l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 - c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
 - d) l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.
3. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° e 2° grado; alla fattispecie si applica unicamente l'aliquota ridotta.
4. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.

ARTICOLO 12
ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale sono equiparate ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
 - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. le abitazioni contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
2. Il soggetto interessato, entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 8, può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 13
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione é limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.
3. Il contribuente comunica al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
4. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Il Responsabile medesimo stabilisce, con apposita determina, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.
7. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere :
 - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
 - d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

Articolo 14
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. La Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di soglia delle aree fabbricabili avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Questo al fine di limitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri

improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo é concessa qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
- b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.

3. La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità, tutti i seguenti elementi :

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall' articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.

ARTICOLO 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

2. Alla riscossione dell'ICI provvede direttamente il Comune. I soggetti indicati nel citato articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dall' 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma precedente deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune. Non è dovuta l'imposta annua di importo inferiore a euro 2,07.

4. Al fine di agevolare i Cittadini e di rendere trasparente l'azione amministrativa dell'Ente, il servizio tributi provvede ad inviare ai Contribuenti, mediante lettera semplice o altro idoneo mezzo di trasmissione, i bollettini di conto corrente postale prestampati con l'indicazione del soggetto passivo risultante dagli archivi ICI, del numero e dell'intestatario del conto corrente postale e una comunicazione recante: le motivazioni della debenza dell'imposta, le aliquote in vigore, le detrazioni e le agevolazioni, le scadenze delle rate oltre ad eventuali ulteriori informazioni circa l'applicazione del tributo.

5. Le somme non pagate alle scadenze e quelle accertate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di pretesa tributaria, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni o a mezzo ruolo coattivo.

6. Nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, il Funzionario Responsabile, prima di attuare la procedura coattiva, invita il contribuente alla regolarizzazione del debito tributario.

7. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento ovvero a quello in cui l'avviso di accertamento é stato notificato al contribuente; in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso. Nel caso, gli eventuali provvedimenti volti al recupero della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, proporzionalmente alla propria quota di possesso.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla

vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro i termini di legge.

ARTICOLO 19 LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite e dei redditi dominicali risultanti in catasto, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta con la notifica dell'avviso di liquidazione.

2. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso di accertamento è notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il comune, indicando il termine perentorio per la risposta, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 20 RATEAZIONE

1. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il Sindaco, su proposta del Funzionario Responsabile previo parere dell'Ufficio Servizi sociali, può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate.
2. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo dovuto, complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore a 1.500,00 euro, su richiesta del contribuente, il pagamento può essere rateizzato in numero massimo di otto rate e comunque entro un anno dalla notifica dell'avviso, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.
4. La maggior rateazione è ammessa unicamente su motivata richiesta scritta del contribuente e per gravi motivi, che, comunque, escludano il pericolo di perdita del credito.

ARTICOLO 21 DIFFERIMENTO DEI TERMINI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - a) nel caso di calamità naturali, il differimento del pagamento di una rata o più rate ICI in scadenza;
 - b) il differimento del pagamento di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di sei mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico, su istanza presentata dal contribuente e previo parere dell'Ufficio Servizi Sociali.

ARTICOLO 22 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da presentare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione

del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

ARTICOLO 23 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. La misura degli interessi per i provvedimenti di liquidazione ed accertamento emessi è fissata nelle stesse misure previste per le imposte erariali.

ARTICOLO 24 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 25 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al Cittadino nelle forme di Legge con l'indicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 27 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 28
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2005.